




*Ministero
dell'Economia
e delle Finanze*



*Ministero per i beni e le
attività culturali*



*Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento per la protezione
civile*



*Regione
Umbria*

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE UMBRIA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
IN MATERIA
DI TUTELA E PREVENZIONE DEI
BENI CULTURALI NELLA REGIONE
UMBRIA**

ROMA, 15 dicembre 2004



IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

E

LA REGIONE UMBRIA

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (legge comunitaria per il 1991)", articoli 74 e 75;

VISTA la legge 24 febbraio 1992 n. 225 e l'art. 108 del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 (istituzione del servizio nazionale di protezione civile);

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.421;

VISTA la legge 11 febbraio 1994 n. 109, "Legge quadro in materia di Lavori Pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n.52, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (legge comunitaria per il 1994)", articolo 56;

VISTO l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, che definisce gli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) del suddetto comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di Programma Quadro deve contenere;

VISTA la legge 18 febbraio 1997, n.24; recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 dicembre 1996, n. 644, recante disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996";



VISTA la legge 15 marzo 1997, n.59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legge 25 marzo 1997, n.67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante "disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", con particolare riferimento all'articolo 6;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO il decreto legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.61, ed in particolare l'articolo 1415, comma 4 che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n.662 e l'articolo 10, comma 5, del DPR 20 aprile 1994, n.367;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n.208 (prosecuzione degli interventi per le aree depresse);

VISTA la legge 23 dicembre 1998 n.449 (legge finanziaria 1999);

VISTA la legge 23 dicembre 1999 n.488 (legge finanziaria 2000);

VISTO il decreto legislativo 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2000 n.388 (legge finanziaria 2001);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 contenente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 488 (legge finanziaria 2002);

VISTO, in particolare, l'art. 73 della citata legge finanziaria 2002 che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n.208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione ed a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese. Tali criteri privilegiano gli obiettivi dell'avanzamento progettuale, della coerenza programmatica - con particolare riferimento ai principi comunitari - e della premialità;

VISTA la Legge 8 agosto 2002 n.178 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2002 n.138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate";

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2004);



VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, la quale prevede all’art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003, sia dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n°42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n°137;

VISTO il decreto legislativo n.30 del 22 Gennaio 2004 riguardante modificazioni alla disciplina degli appalti pubblici concernenti i Beni Culturali;

VISTO il decreto legislativo 8 gennaio 2003, n. 3 ed il d.p.r. 10 giugno 2004 n° 173 “ Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le attività culturali”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spesa e contabile";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni";

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997 recante "Disciplina della programmazione negoziata";

VISTA la delibera CIPE del 11 novembre 1998 recante “Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all’agricoltura e alla pesca. Attuazione dell’art.10 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173”;

VISTA la delibera CIPE del 21 aprile 1999, n.55 recante "Integrazione del Comitato istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione previsti dalla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997”;

VISTA la Delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 134 che, recependo l’intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per la costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con l’individuazione di un gruppo di coordinamento presso il CIPE;

VISTA la Delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE 25 maggio 2000, n.44 recante "Accordo di Programma Quadro - Gestione degli interventi mediante applicazione informatica"come modificata dalla Delibera CIPE 3 maggio 2002;

VISTA la Delibera CIPE 2 agosto 2002 n. 76 “Accordi di programma quadro – modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio:



VISTA la delibera CIPE N. 36 del 3 maggio 2002: “ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse triennio 2002-2004 (Legge finanziaria 2002);

VISTO che al punto 7.6 la suddetta Delibera prevede specifici vincoli e modalità per l'effettiva disponibilità delle risorse destinate alle Amministrazioni centrali e regionali;

VISTA la Delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”, con cui viene sancita l'obbligatorietà del codice CUP;

VISTA la delibera CIPE 9 maggio 2003, n.17 che, in attuazione dell'art. 61 della legge finanziaria 2003, provvede al rifinanziamento della legge n.208 del 1998 per il triennio 2003-2005 ed alla ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate;

CONSIDERATO inoltre che la citata delibera, in linea con i criteri previsti dal citato art. 73 della legge finanziaria 2002, conferma sostanzialmente le regole e i metodi fissati con la delibera n.36/2002, che richiedono, nella loro applicazione, una proiezione pluriennale significativa perché ne siano assicurati validi ritorni in termini di efficacia;

VISTO il punto 6.4 della predetta Delibera il quale dispone che le risorse non impegnate entro il 2005, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali siano riprogrammate dal CIPE, secondo le procedure contabili previste dall'art. 5, comma 3, della legge n.144/1999;

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro, trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n.32538 del 9 ottobre 2003;

VISTA la Circolare sui criteri per l'applicazione della delibera CIPE 36/2002, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione, Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale, con nota n°298 43 del 24 settembre 2004;


VISTA la delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 recante “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – Rifinanziamento Legge 208/1998 periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004);

VISTA la D.G.R. n. 2068 del 29 dicembre 2003 della Regione Umbria che destina uno stanziamento pari a 7.700.000 euro a valere sulle risorse aree depresse recate dalla sopra indicata Delibera CIPE n.17/03 per il finanziamento di interventi di tutela e prevenzione sismica in particolare nel settore dei beni culturali;

VISTA la legge regionale 27 luglio 1988 n. 26 (sulla sicurezza civile ed ambientale);

VISTA la legge regionale 2 marzo 1999 n. 3 (recepimento D. Lgs 112/98);

VISTA l'Ordinanza ministeriale del 9 aprile 1998 n. 2783 concernente la realizzazione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per la realizzazione di un'area di servizi per la Protezione Civile in comune di Foligno;



VISTO il protocollo d'intesa firmato il 19 maggio 1998 tra, la Regione dell'Umbria, la Provincia di Terni, il Comune di Foligno, il Comune di Spoleto, il Comune di Narni e il Commissario per i Beni Culturali e Ambientali;

CONSIDERATO che il 20 novembre 1998 è stato firmato l'accordo di programma tra, la Regione dell'Umbria, il Comune di Foligno, il Dipartimento della protezione civile, il Provveditorato alle opere pubbliche dell'Umbria, il Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia, la Croce Rossa Italiana e il Consorzio bonificazione umbra, per la realizzazione nel Comune di Foligno di un'Area attrezzata di servizi per la protezione civile;

VISTA la Conferenza di Servizi di cui alla D.G.R. del 2 giugno 1999 n. 828 per l'approvazione del progetto urbanistico definitivo, del programma degli interventi e delle linee guida del progetto di gestione;

VISTA la D.G.R. 29 settembre 2003 n. 1407, inerente la programmazione delle risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003;

VISTA la D.G.R. 29 ottobre 2003 n. 1579, riguardante il piano attuativo per l'organizzazione e gestione del Centro Regionale Protezione Civile (CRPC), integrato con l'attivazione del Centro Operativo Beni Culturali (Centro Operativo B. C.);

VISTA la D.G.R. 5 maggio 2004 n. 503 nella quale è stata individuata la struttura con responsabilità prevalente;

VISTA la D.G.R. 19 luglio 2004 n. 1068, Pre-Accordo di Programma per la realizzazione del Centro Operativo Beni Culturali all'interno del Centro Regionale Protezione Civile;

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2004 n. 1172 della Regione Umbria con la quale sono state approvate alcune proposte operative per l'attivazione del Centro Regionale di Protezione Civile;

VISTO il Pre-Accordo tra Regione Umbria, Ministero per i beni e le attività culturali, Dipartimento per la Protezione Civile volto alle integrazioni delle attività del centro operativo (Centro operativo per la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione di beni storico-artistici, archivistici e librari dell'Umbria), con Il Centro regionale di Protezione Civile di Foligno siglato in data 20 luglio 2004;

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Umbria siglata in data 3 marzo 1999;

VISTO l'Accordo di programma quadro in materia di beni e attività culturali tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Umbria e il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica sottoscritto l'8 marzo 2001;

CONSIDERATO che nel sopracitato Accordo in materia di beni e attività culturali del 2001 e' stato finanziato l'intervento codice 100000010 – Centro operativo per la conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni storici, artistici, archivistici e librari dell'Umbria. Sezione di conservazione e restauro. Costruzione di edificio prefabbricato con impianti tecnologici specifici, strumentazioni, attrezzature e arredi speciali (soggetto attuatore Comune di Spoleto) per un



importo complessivo di euro 1.755.953,46 di cui 464.811,21 euro derivanti da liberalità e 1.291.142,25 euro a valere sulla delibera CIPE 142/99;

CONSIDERATO che il suddetto intervento costituisce un primo lotto di un progetto generale che viene completato con il presente accordo di programma quadro;

CONSIDERATO che il soggetto attuatore procederà ad espletare una unica gara di appalto relativa al progetto generale sopra citato;

RITENUTO opportuno annullare il citato intervento n. codice 100000010 dell'Accordo di Programma Quadro in materia di beni e attività culturali del 2001 e ricomprenderlo nell'intervento C1S del presente accordo denominato "Centro operativo per la conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni storici, artistici, archivistici e librari dell'Umbria sez. di Spoleto per un importo complessivo di euro 6.530.953,46;

CONSIDERATO che la Regione ritiene non sussistano vincoli ostativi all'annullamento del citato intervento dell'accordo del 2001 e alla sua ricomprensione nel presente Accordo (nota della Regione prot. N.0180406 del 19/11/2004 e che il Ministero per i beni e le attività culturali non ritiene altresì che ci siano impedimenti su tale spostamento;

CONSIDERATO che la competenza per la attuazione delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di Programma Quadro è stata attribuita al Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione dal citato decreto legislativo 8 gennaio 2003, n. 3 ed il d.p.r. 10 giugno 2004 n° 173 relativo al "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTA la D.G.R. n 1838 del 24 novembre 2004.con la quale si approva il testo del seguente Accordo e i relativi allegati;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le Parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità previste nell'Accordo stesso;



STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Articolo 1

Recepimento delle premesse

1. Le Premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Articolo 2

Finalità e obiettivi generali

1. Il presente Accordo di Programma Quadro, di seguito denominato Accordo, è finalizzato alla realizzazione di interventi volti all'attivazione del Centro Operativo Beni Culturali in raccordo e ad integrazione con il Centro Regionale Protezione Civile.
2. Il presente Accordo mira pertanto a garantire la disponibilità di strutture specializzate, atte alle azioni di pronto intervento, protezione civile specifica, prevenzione, conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni culturali attraverso la realizzazione dei progetti necessari all'attivazione del Centro Operativo Beni Culturali in integrazione con le attività svolte dal Centro Regionale di Protezione Civile.

Articolo 3

Programma e costo degli interventi

1. Gli obiettivi delineati al precedente articolo 1, verranno perseguiti tramite un programma integrato di interventi analiticamente descritto nel documento tecnico allegato predisposto dalla Regione Umbria (allegato 1).
2. Gli interventi di cui al precedente comma sono elencati nella successiva Tavola 1 e opportunamente descritti, nelle schede attività/intervento (Allegato 2), redatte ai sensi della Delibera CIPE n.76 del 2 agosto 2002 e secondo le modalità previste dalla circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro in data 9 ottobre 2003 citata in premessa
3. L'intervento codice 100000010 – “Centro operativo per la conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni storici, artistici, archivistici e librari dell’Umbria. Sezione di conservazione e restauro. Costruzione di edificio prefabbricato con impianti tecnologici specifici, strumentazioni, attrezzature e arredi speciali” dell’Accordo di programma quadro in materia di beni e attività culturali sottoscritto tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Umbria l’8 marzo 2001 per un importo complessivo di 1.755.953,46 viene annullato e ricompreso nell’intervento C1S del presente accordo denominato “Centro operativo per la conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni storici, artistici, archivistici e librari dell’Umbria sez. di Spoleto”, in quanto trattasi di intervento unico.
4. Il costo complessivo degli interventi risulta pari a **€ 12.255.953,46**.





TAVOLA 1. Elenco interventi e costi

Codice	Titolo intervento	Importo
A Progetti Pilota		
A1F_2F_1S	Progetto pilota per Sistema Informativo unico su area pilota (beni contenitori e scheda sanitaria beni mobili) e per la creazione di un osservatorio	€ 1.400.000,00
A3F_B2F	Progetto pilota per il monitoraggio della vulnerabilità architettonica e degli affreschi su area determinata, e connessa formazione su tecniche e strumentazioni per primo intervento	€ 180.000,00
A4F	Progetto pilota per studio e progettazione operativa per l'utilizzo di tecnologie digital wireless communication (TETRA) a livello regionale	€ 200.000,00
A5F	Progetto pilota per sviluppo contenitori e imballaggi e tecnologie per pronto intervento sulle strutture e per trasporti istituzionali	€ 350.000,00
A6F_1	Progetto Pilota per lo sviluppo di attrezzature speciali (robotica e protezione operatori)	€ 200.000,00
A6F_2	Progetto pilota per lo sviluppo di tecniche di intervento innovative per la protezione del rischio sismico nei beni culturali	€ 150.000,00
A2S	Progetto Pilota per l'attivazione della filiera diagnostica - primo intervento - ricovero monitorato, da effettuarsi su un lotto di beni provenienti dai terremoti del 1979 e del 1997 e attualmente ricoverati a Preci, Norcia, Scanzano, Gubbio	€ 500.000,00
A3S	Progetto Pilota per la messa a punto dei materiali per i pronti interventi (prodotti di consolidamento e tecnologie per lo smontaggio)	€ 250.000,00
B Formazione		
B1F	Formazione su tecniche e strumentazioni per autoprotezione e sviluppo linee guida	€ 100.000,00
B3F	Formazione manager del rischio e sviluppo protocolli, procedure e standard	€ 200.000,00
B4F	Formazione VVF e volontariato specializzato	€ 150.000,00
B1S	Formazione restauratori e diagnostici abilitati per i casi di calamità in vista della costituzione dell'Albo	€ 200.000,00
C Attrezzature e dotazioni		
C1F	Centro operativo beni culturali presso il Centro Regionale di Protezione civile. Attrezzature e dotazioni	€ 1.457.000,00
C1S	Centro operativo per la conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni storici, artistici, archivistici e librari dell'Umbria sez. di Spoleto	€ 6.530.953,46

- segue -



D Riversamento		
D1	Progetto trasversale per la definizione delle procedure, prassi, tecnologie, modelli, per l'attivazione a regime delle varie linee di attività nella filiera dei beni culturali, in integrazione con le attività di Protezione Civile	€ 388.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ACCORDO		€ 12.255.953,46

**Articolo 4
Quadro finanziario**

1. Il quadro complessivo delle risorse finanziarie relative al presente accordo, dettagliato nelle allegate schede (Allegato 2) ai sensi della delibera CIPE 76 DEL 2 agosto 2002, ammonta ad un totale complessivo di **€ 12.255.953,46**

2. La successiva tavola 2 riepiloga le fonti di finanziarie che concorrono al finanziamento del presente Accordo:

**TAVOLA 2 – COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI
PER FONTE DI FINANZIAMENTO (EURO)**

Fonti Finanziarie	Totale
STATO – Legge 61/98.....	€ 2.800.000,00
STATO – Legge 208/98 Delibera CIPE n.17/03 – QUOTA F.2.2	€ 7.700.000,00
STATO – Legge 208/98 Delibera CIPE n.142/99 (*)	€ 1.291.142,25
Donazioni sisma 1997 (*)	€ 464.811,21
TOTALE	€ 12.255.953,46

(*) I fondi della delibera CIPE N. 142/99 e la quota delle donazioni sisma sono stati già stanziati nell'Accordo di programma quadro "Beni e attività culturali sottoscritto tra il Ministero per il beni e le attività culturali, la Regione Umbria e il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica dell'8 marzo 2001

3. Le annualità di competenza delle risorse a valere sulla Delibere CIPE n.17/03 sono riepilogate nella successiva Tavola 3:

TAVOLA 3 – ANNUALITA' DI COMPETENZA DELIBERA CIPE N.17/03

DELIBERA	2001	2002	2003	2004	2005
DELIBERA CIPE N:17 DEL 2003 – QUOTA F.2.2	0	0	€ 2.100.000	€ 2.800.000	€ 2.800.000



4. Le risorse di cui alla delibera CIPE 142/99 pari a 1.291.142,25 sono state già trasferite.
5. La disponibilità delle risorse assegnate dalla Delibera CIPE 17/03 è vincolata al rispetto dei criteri delineati nei punti 6.1, 6.2 e 6.4 della succitata delibera. L'Amministrazione destinataria delle suddette risorse si impegna a fornire tempestivamente al soggetto responsabile ed ai soggetti firmatari dell'Accordo ogni utile notizia circa gli adempimenti di cui alla citata Delibera. In caso di inadempimento, l'eventuale quota di risorse non impegnate mediante obbligazioni giuridicamente vincolanti dei beneficiari finali entro il 31 dicembre 2005 sarà espunta dal quadro finanziario e si procederà alla conseguente rimodulazione dell'Accordo secondo le procedure previste dalla citata Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Giunta della Regione. Il soggetto responsabile dell'Accordo fornirà, in sede di monitoraggio semestrale, le informazioni necessarie per quantificare progressivamente l'ammontare delle risorse oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti dei beneficiari finali.
6. Il trasferimento delle risorse per le aree sottoutilizzate di cui alla Delibera CIPE 17/03 alla Regione Umbria è subordinato alla chiusura dei due monitoraggi dell'anno precedente, secondo quanto previsto dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio citate nelle premesse
7. Il trasferimento delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori degli interventi avverrà da parte della Regione Umbria secondo la normativa vigente.
8. La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, secondo quanto disposto dall'art. 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61.

Articolo 5

Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo le parti individuano, quale soggetto responsabile dell'attuazione del presente Accordo di Programma Quadro il dirigente del Servizio Protezione civile e prevenzione dai rischi della Direzione Politiche territoriali, ambiente e infrastrutture Ing. Alessandro Severi.
2. Il Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo ;
 - b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione;
 - c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei responsabili dei singoli interventi le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei soggetti sottoscrittori dell' Accordo, provvedendo in particolare alla stipula di specifiche convenzioni con i soggetti attuatori stessi;
 - d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo da effettuarsi secondo le modalità indicate dalla Circolare sul monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa;
 - e) verificare nel corso dei monitoraggi semestrali, che sia stato effettuato il completo inserimento dei dati aggiornati nelle schede implementate nell'Applicativo Intese, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno:
 - f) verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'Applicativo Intese e comunicare al Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell'Economia e Finanze (di seguito SPSTI) la lista degli eventuali interventi che presentano modifiche rispetto alle previsioni effettuate




nell'ultima versione monitorata come indicato al par. 4.2 della Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;

- g) verificare al primo monitoraggio dell'Accordo, che sia stato effettuato l'inserimento del CUP (codice unico di progetto) per ciascuna delle schede attività/intervento implementate nell'Applicativo Intese, ove non già inserito, e, a tal fine, richiederne in tempi utili l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto Concentratore);
- h) inviare al SPSTI entro il 28 febbraio ed il 30 settembre di ogni anno – a partire dal primo semestre successivo alla stipula il rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa;
- i) assegnare in caso di ritardo, inerzia o inadempienza, al soggetto che ne è responsabile un congruo termine per provvedere;
- j) segnalare decorso inutilmente il predetto termine, l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione, il quale provvede con le modalità previste dalla citata Intesa Istituzionale di programma;
- k) esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione precedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, e su conforme decisione del Comitato istituzionale di Gestione, di cui alla citata Intesa Istituzionale di Programma, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;
- l) provvedere mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo, nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall'articolo 9 del presente Accordo.
- m) il Soggetto Responsabile dell'Accordo, per tutte le attività relative all'attuazione degli interventi, si coordinerà con il Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici pro-tempore, oltretutto con i Dipartimenti del Ministero per i beni e le attività culturali per i compiti istituzionali di rispettiva competenza.

Articolo 6

Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo di programma quadro si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:
 - a) a rispettare termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo (Allegato 2);
 - b) a utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla normativa vigente;
 - c) a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, sulla base delle relazioni di monitoraggio e proporre, se necessario, iniziative correttive, per il tramite del Soggetto Responsabile dell'Accordo, al Comitato paritetico di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma;
 - d) a fornire al Soggetto Responsabile tutte le informazioni e il supporto necessari alla realizzazione delle attività di monitoraggio;
 - e) a attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;



- f) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza l'intervento sostitutivo del Soggetto responsabile dell'attuazione del Protocollo;
- g) a segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni da intraprendere, la disponibilità di risorse non utilizzate ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione revoca e/o rimodulazione degli interventi;
- h) a mettere a disposizione le proprie banche dati per le finalità di cui al presente accordo.

Articolo 7

Il responsabile del singolo intervento

1. Per ogni intervento previsto dal presente Accordo viene individuato il "Responsabile Di intervento, che nel caso di lavori pubblici corrisponde al soggetto individuato come "responsabile unico di procedimento, indicato nelle schede-intervento allegate (Allegato 2), ai sensi del DPR 554/2999 e successive modificazioni.
2. Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile del procedimento dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il Responsabile dell'intervento svolge i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) raccogliere ed immettere nell'Applicativo Intese, secondo le indicazioni del Soggetto responsabile dell'Accordo e in ottemperanza a quanto disposto dalla citata circolare sul monitoraggio degli Accordi di programma quadro, i dati delle schede- intervento, rispondendo della loro veridicità;
 - d) raccogliere porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
 - e) verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti;
 - f) trasmettere al Soggetto responsabile la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell'Accordo;
 - g) fornire al responsabile dell'Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento;



- h) consegnare, in particolare al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, su sua richiesta, elaborati progettuali, il cronoprogramma dei lavori, nonché gli atti amministrativi di impegno alla realizzazione dell'intervento, gli atti amministrativi di impegno delle risorse finanziarie e ogni altra documentazione attinente l'intervento.

Articolo 8

Gruppo di coordinamento dell'accordo

1. Al fine di garantire una efficace cooperazione tra la Regione, il Ministero per i Beni e le attività culturali e il Dipartimento per la protezione civile nell'attuazione degli impegni e degli interventi di cui al presente accordo è istituito il Gruppo di coordinamento dell'accordo, di seguito denominato semplicemente Gruppo;
2. Il Gruppo è presieduto dal responsabile dell'Accordo ed è composto da esperti della Regione, del Ministero per i beni e le attività culturali – Dipartimenti, Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici, Soprintendenze di settore - nonché, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo comma 3, del Dipartimento della protezione civile; ;
3. In attuazione di quanto stabilito al precedente comma 2, le amministrazioni sottoscrittrici dell'Accordo citate provvederanno, entro 15 giorni dalla data di stipula dello stesso, a nominare, per gli specifici settori di intervento e/o attività previsti nell'Accordo, i propri esperti. Il Dipartimento della Protezione Civile ottempererà a quanto previsto nel presente comma qualora ne ravvisi la necessità in ordine alle proprie funzioni e competenze.
4. Il Gruppo assolve a compiti di proposta, supporto tecnico e verifica nelle diverse fasi di attuazione dell'Accordo allo scopo di assicurare la condivisione dei progetti, la coerenza tra gli stessi e l'eccellenza dei risultati ;
5. Il Gruppo opera nel rispetto dei tempi e delle procedure previste dai provvedimenti del CIPE e secondo le modalità stabilite in seno al Gruppo stesso, in ordine anche alla partecipazione ai lavori delle diverse componenti a seconda degli aspetti di volta in volta trattati.

Articolo 9

Procedimento di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'Accordo

1. Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro, in caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d'ufficio, invita le Parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'Accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, la questione verrà rimessa al Comitato Istituzionale di Gestione.
4. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore e l'impresa che realizza l'intervento vanno composti così come previsto dal contratto d'appalto.



Articolo 10


Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente e dalla citata Intesa Istituzionale di Programma.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzie o inadempimenti, il soggetto responsabile dell'Accordo invita il soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l'inadempimento è tenuto, a far conoscere entro il termine prefissato al soggetto responsabile dell'Accordo le iniziative assunte e i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il soggetto responsabile dell'Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Comitato paritetico d'attuazione formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il Comitato paritetico d'attuazione propone al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione agli inadempimenti.
7. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insoddisfacente, il Comitato Istituzionale di Gestione dell'Intesa attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento contestato per i danni arrecati.
9. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato, compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 11

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo di Programma Quadro è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le schede intervento implementate nell'Applicativo Intese ed riportate nell'allegato 2 al presente Accordo ai sensi della Delibere CIPE 76/02, ovvero le schede che verranno implementate successivamente, riportano l'indicazione del soggetto pubblico attuatore che ha redatto la scheda stessa. Tale soggetto assicura la veridicità delle informazioni in esse contenute.
3. L'Accordo ha durata sino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti .
4. Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del soggetto responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.
5. Per concorde volontà dei sottoscrittori l'Accordo è prorogabile, può essere modificato o integrato e possono aderirvi altri soggetti rientranti tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente Accordo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.



Roma, li 15 dicembre 2004

Ministero dell'economia e delle Finanze
Il Direttore Generale del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese
Dr. Paolo Emilio Signorini

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
Il Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione
Dr. Giuseppe Proietti

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Direttore Generale dell'Ufficio Grandi Eventi, infrastrutture e logistica
Dr. Marta Di Gennaro

Regione Umbria
Il Dirigente del Servizio protezione civile e prevenzione dai rischi
Ing. Alessandro Severi
